



Marina Militare
COMANDO SERVIZI BASE
TARANTO
Viale Jonio 2 - 74122

Ufficio Personale Sez. Personale Civile

INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARIBASE TARANTO

Indirizzo PEI: maribase.taranto@marina.difesa.it

Prot. Nr.

Allegati 3



ARGOMENTO: art. 53 comma 1° bis d.lgs n. 165/2001 - requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle PP.AA. - quesito sulle incompatibilità.-

(Spazio riservato a protocolli, visti e dichiarazioni)

Al. Bettrate
(anticipato via mail)
12.1
Q

Riferimenti:

- art. 53 del d.lgs 165/2001
- circolare 11/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP 0037065 del 06.08.2010).

1. Lo scrivente Comando ritiene che i seguenti incarichi, specificati in allegato, organicamente previsti presso l'Ufficio Personale e Benessere, relativi al p.p., di «funzionario amministrativo» e riconducibili alla titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs 165/2001, siano chiaramente incompatibili con l'incarico di dirigente sindacale:

- Capo Sezione Personale Civile;
- Capo Nucleo Pratiche Personali;
- Capo Nucleo Matricola.

Ciò in quanto tali elementi di organizzazione rientrano tra «tutte le ipotesi [...] di strutture deputate alla gestione del personale, comprese quelle prive di rilevanza esterna» come specificato al paragrafo 3.2 della circolare in riferimento b.

2. Per quanto sopra, non essendo state determinate dal Ministero della Difesa «le strutture per le quali sussiste il regime di limitazione in base alla norma» (cfr. para 4.1 del riferimento b.) si chiede il parere di Codesta Direzione al fine di definire se è legittimo conferire i suddetti incarichi presso l'Ufficio Personale e Benessere a dirigenti sindacali.

IL COMANDANTE
(Contrammiraglio **Mario CULCASTI**)



AL: PERSOCIV
2° Reparto 4° Divisione
00185 ROMA

Tramite
e per conoscenza MARISTAT
1° Reparto 3° Ufficio
00196 ROMA

MARIDIPART
74123 TARANTO

CINC

06

PCIV



COMANDO IN CAPO
DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE
D'OTRANTO
TARANTO

PARERE DI TRAMITE
(al fg. nr.0011378 in data 09.05.2012 di
Maribase Ta)

Argomento : art. 53 comma 1° bis d.lgs. n. 165/2001 – requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle PP.AA. - Quesito sulle incompatibilità.

L'art. 53 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, stabilisce al comma 1bis che "non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture **deputate** alla gestione del personale a soggetti, che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni".

La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 11/2010, contiene alcune precisazioni che definiscono e delimitano l'ambito di applicabilità della norma; in particolare:

- 1) colloca la norma nel quadro più generale delle misure introdotte con la riforma finalizzate a rafforzare il ruolo del dirigente e, soprattutto, l'autonomia della sua gestione rispetto a possibili ingerenze della politica e del sindacato;
- 2) riferisce la locuzione "strutture deputate alla gestione del personale" ai soli uffici, cui, istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione. Esclude, pertanto, dalla previsione normativa la preposizione a uffici che, tra le altre competenze, svolgono anche l'attività di gestione del personale e, in generale, la preposizione alle strutture alle quali, specie in amministrazioni di dimensioni ridotte, fanno capo tutte le competenze generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno (ad es. tutti i dirigenti cui viene attribuito un incarico di funzione su un ufficio, i quali hanno, ovviamente, competenza sulla gestione del personale assegnato alla propria struttura);
- 3) precisa che la prescrizione riguarda la preposizione alle strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali.

Vero è che la stessa circolare al punto 3.2. precisa che il vincolo riguarda anche le strutture prive di rilevanza esterna e quindi, anche l'attribuzione di posizioni organizzative e di competenza mediante delega, ma la precisazione va letta sempre nel

contesto degli ulteriori chiarimenti dalla stessa forniti e, pertanto, si deve sempre trattare di posizioni organizzative inserite in una struttura deputata, nel senso sopra evidenziato.

Dalla lettura della circolare in questione risulta chiaramente che il vincolo posto dall'art. 53, comma 1 bis del decreto legislativo 165/2001, si applica esclusivamente a quelle strutture che siano istituzionalmente deputate alla gestione del personale (ad. es. la Direzione Generale del Personale Civile) e non anche a strutture per le quali la gestione del personale impiegato è solo una competenza strumentale al raggiungimento dei fini per i quali è stata istituita.

In sintesi, la ratio della norma è quella di evitare che la funzione dirigenziale di gestione del personale possa essere condizionata dal coinvolgimento, attuale o passato del dirigente in particolari e significative attività sindacali o politiche.

Per tutto quanto sopra considerato, ad avviso di questo A.C., le fattispecie sottoposte all'attenzione di codesta D.G. (capo sezione personale civile, capo nucleo pratiche personali, capo nucleo matricola del Maribase) non rientrano nel vincolo posto dall'art. 53 succitato, per le seguenti ragioni:

- la struttura di riferimento, il "Comando Servizi della Base" non è, specificamente deputata alla gestione del personale, nei termini indicati nella circolare della Funzione Pubblica; i suoi compiti specifici, infatti attengono alla assistenza alle UU.NN. e, solo di conseguenza, si trova a dover gestire personale assegnato alla struttura, per la qualcosa si avvale della collaborazione di personale qualificato e competente in materia. Peraltro, i compiti inerenti ai succitati incarichi sono del tutto privi di ogni margine di discrezionalità, che potrebbe innescare un possibile conflitto fra l'interesse personale e l'interesse pubblico; nei casi in questione per evitare possibili conflitti di interesse è sufficiente che il responsabile adotti, in determinate circostanze, come ad es. in occasione di trattative negoziali, le iniziative e gli atti organizzativi necessari ad evitarlo (non inserendo per es. nella delegazione trattante il soggetto interessato).

Taranto, 16/05/2012

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(C.V. Giuseppe RICCHIUTI)

VISIBILE CINC
PUBBLICAZIONE

18-1
20
21/5
2012

ntro CINC del

VISIONE C.S.M.

142
d

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Ufficio del Direttore Generale

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA
Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it
Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE		
NUMERO	947	
DATA	14 FEB. 2013	
CLASSE	Pyl	
DETERMINAZIONE		
	Originale	Copia
Caratterizzazione		X
Sez. Personale	X	
In Attesa	P	
Sez. Rel. Sindacati		X
Sez. Personale in Quiescenza	P	
	R	
Regreteria		

Pyl

OS

e. p.c.

- A STATO MAGGIORE MARINA ROMA
- A DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO JONIO E CANALE D'OTRANTO TARANTO
- A MARIBASE TARANTO

Oggetto: Articolo 53 del d. lgs.165/2001, come modificato dall'articolo 52 del d. lgs. 150/2009.

Rif. lettera n. 10004380 del 21.01.2013

In esito al quesito posto da codesto Ente circa la fattispecie di incompatibilità prevista dal comma 1 bis dell'articolo 53 del d. lgs.165/2001 come introdotto dall'articolo 52 del d. lgs.150/2009 la scrivente, anche alla luce dei chiarimenti forniti al riguardo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, evidenzia che destinatari della norma sono in primis i dirigenti incaricati in strutture la cui competenza attiene alla gestione del personale; a tale riguardo si ritiene siano esclusi i dirigenti preposti a strutture o enti che, in quanto titolari di competenze diversificate, esercitano a soli fini strumentali la gestione relativa al personale interno: la struttura all'uopo destinata non appare, conseguentemente, qualificabile quale "struttura deputata alla gestione del personale".

La norma si estende, con analogia ratio, anche ad ipotesi di posizione organizzativa e/o di competenza delegata a funzionari; in tali casi, tuttavia, deve trattarsi di posizioni caratterizzate da notevole margine di autonomia o comunque connesse con la titolarità di poteri di rappresentanza.

Al riguardo occorre, da ultimo, rammentare che disposizioni normative restrittive di posizioni soggettive suggeriscono una interpretazione limitata a sole fattispecie che risultino congrue con la realtà amministrativa di riferimento e comunque proporzionate agli effetti perseguiti dalla legge.

Atteso quanto sopra la scrivente ritiene, nel caso di specie, che non possa configurarsi alcuna incompatibilità ex citato art. 53 in capo a funzionari titolari di incarichi di cui al quesito in riferimento. Eventuali situazioni di potenziale conflitto possono trovare soluzione con l'adozione di opportune misure organizzative da parte dello stesso dirigente nell'esercizio degli ordinari poteri gestionali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Enrica PRETI)

Digitally signed by
PRETI ENRICA
Date: 2013.02.11
13:50:09 +01'00'

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale.
Document not suitable for digital signature verification.

M_D GCIV 0006630 11-02-2013

RETI
JRICA